

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621,
recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di
garanzia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante « Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale », ha stabilito che le operazioni di prestito e di mutuo previste dalla stessa legge e da altre disposizioni che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia (di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni) sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo quando vengono concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole (primo comma).

Lo stesso articolo 8 della citata legge n. 590 ha stabilito, altresì, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo interbancario, la misura della trattenuta da operare sull'importo originario dei finanziamenti la unificazione in unica gestione delle dotazioni finanziarie del Fondo interbancario medesimo, nonché l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del Fondo di garanzia non espressamente richiamate nella medesima legge n. 590, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nello stesso articolo 8.

In sede di applicazione della nuova normativa sul Fondo interbancario di garanzia sono sorte notevoli difficoltà circa il mante-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nimento e la prosecuzione della operatività del Fondo medesimo nei confronti dei soggetti e per i casi previsti nelle leggi non espressamente richiamate dall'articolo 8 della citata legge n. 590, come nel caso delle piccole aziende agricole e degli altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario.

Tra questi ultimi, le imprese di trasformazione di prodotti agricoli ammesse a beneficiare del credito agrario agevolato in applicazione della legge 1° ottobre 1981, n. 553, che ha esteso alle operazioni poste in essere a favore delle stesse imprese la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, cosa che facilita l'ottenimento del credito agevolato da destinare esclusivamente al pagamento, da parte delle imprese di trasformazione, dei prodotti conferiti in base ad accordi interprofessionali.

Allo scopo di evitare possibili, deprecabili interruzioni nel normale esercizio del credito agevolato a favore delle categorie che in base alla nuova normativa verrebbero escluse dalla garanzia del Fondo interbancario,

si è reso, pertanto, necessario procedere all'urgente emanazione di un apposito provvedimento, con il quale viene completato il quadro dei soggetti ammessi a beneficiare della garanzia del Fondo ed integrata la elencazione delle norme espressamente richiamate dalla citata disposizione recata dal penultimo comma del citato articolo 8.

I soggetti ammessi a beneficiare della garanzia sono le piccole aziende agricole e gli altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, quali le imprese di trasformazione di prodotti agricoli.

Tra le leggi richiamate meritano particolare menzione la legge 1° ottobre 1981, n. 553, sopra ricordata, e la legge 1° agosto 1981, n. 423, che ha recato misure urgenti e necessarie per il sostegno e la tonificazione di alcune fondamentali produzioni quali la vitivinicola, la zootecnica e la lattiero-casearia.

Le disposizioni previste dal decreto-legge non comportano alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.

Il decreto viene ora presentato al Parlamento al fine della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 5 novembre 1981.

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonchè di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso articolo 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonchè di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia ».

Al penultimo comma dello stesso articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:

« ; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'articolo 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440; agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della

legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 1981, n. 553. ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA